

Allegato "A" all'atto n. 33.509 di Raccolta

STATUTO DEL CONSORZIO

"A.RI.C.A. - Aziende Riunite Collettore Acque"

Art. 1 DENOMINAZIONE

Tra le società:

- "ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.";
- "VIACQUA S.P.A.";
- "MEDIO CHIAMPO S.P.A.";

è vigente un Consorzio, denominato "A.RI.C.A. - Aziende Riunite Collettore Acque" o più brevemente "ARICA", gestore per la **Regione Veneto** del collettore di trasferimento degli effluenti depurati degli impianti di trattamento delle acque reflue di Trissino, Arzignano, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore e Lonigo.

Il Consorzio agisce in nome proprio e per conto dei consorziati ed è retto dalle seguenti norme e da quelle stabilite dagli artt. 2602 e seguenti del codice civile.

L'Assemblea dei consorziati potrà deliberare con voto unanime l'ammissione di altri gestori del Servizio Idrico Integrato che utilizzano la condotta terminale di trasferimento.

Art. 2 OGGETTO

Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone di effettuare nel più assoluto rispetto delle norme vigenti, dell'ambiente e dei diritti delle popolazioni interessate:

- a) la gestione della "rete fognaria terminale di trasferimen-

to" delle acque reflue degli impianti di depurazione collegati;

b) la gestione centralizzata degli impianti di disinfezione;

c) la gestione di altre unità di trattamento e/o di convogliamento in futuro eventualmente inseritevi e dello scarico finale nel corpo idrico ricettore.

L'attività di gestione della "rete fognaria terminale di trasferimento", come esattamente individuata nell'apposito regolamento, riguarda il "trasferimento" dei reflui dal punto di immissione degli scarichi dei singoli consorziati sino allo scarico finale nel corpo idrico ricettore, il tutto in conformità a quanto previsto dall'art. 124, 2° comma del D. Lgs. 152/2006 con riferimento alla "effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati" al fine di tenere ferme, come espressamente previsto dalla norma richiamata, le responsabilità dei singoli soggetti autorizzati allo scarico nella rete fognaria terminale di trasferimento in caso di violazione di norme riguardanti la disciplina degli scarichi.

Il Consorzio, una volta ricevuti i relativi finanziamenti, potrà realizzare le eventuali opere di completamento e accessorie, necessarie per il buon funzionamento della "rete fognaria terminale di trasferimento".

Potranno essere ricevuti nella rete fognaria terminale di trasferimento anche scarichi di soggetti non consorziati, purchè

in possesso di requisiti di legge e nel rispetto delle condizioni fissate dal Consorzio.

Art. 3 SEDE

Il Consorzio ha sede legale in Arzignano.

Il Comitato Direttivo potrà, con propria espressa delibera, costituire altrove uffici.

Art. 4 DURATA

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta); tale durata può essere prorogata ed il Consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'art. 19.

Art. 5 OBBLIGHI DERIVANTI DAL MANDATO

I consorziati, per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio, conferiscono allo stesso, nella persona del Presidente del Comitato Direttivo, mandato ai sensi dell'art. 1703 e segg. del C.C., per quanto attiene agli scopi sociali inclusi all'art. 2 del presente statuto e pertanto si obbligano:

- a) ad effettuare la gestione degli impianti di depurazione di loro pertinenza nel più assoluto rispetto delle norme vigenti, dei regolamenti e delle regole e prescrizioni;
- b) ad effettuare un rigoroso monitoraggio del proprio scarico nella "rete fognaria terminale di trasferimento" mantenendo a disposizione del Consorzio la documentazione relativa ai campionamenti, analisi ed ogni altra attività relativa;

c) a sottoporsi a tutti i controlli, da parte degli organi tecnici individuati dal Comitato Direttivo, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nonchè a trasmettere al Comitato Direttivo i dati e gli elementi che venissero richiesti;

d) a provvedere nelle modalità e nei termini approvati dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo, al pagamento delle spese sostenute per le prestazioni svolte per loro conto dal Consorzio, le quali saranno addebitate, tenuto conto della quantità e della qualità degli scarichi convogliati, secondo i criteri contenuti nei regolamenti approvati dall'Assemblea, sulla base dei soli costi diretti ed indiretti sostenuti senza previsione di un lucro per il Consorzio medesimo;

e) a pagare le penalità come previsto dal presente statuto e dai regolamenti, nonchè a risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subiti per loro inadempienza;

f) ad osservare lo statuto, i regolamenti approvati dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo, le regole e prescrizioni dettate da quest'ultimo e le deliberazioni sociali nonchè a perseguire e favorire gli interessi del Consorzio.

Nel caso di ritardi di pagamento il consorziato dovrà corrispondere al Consorzio gli interessi determinati ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

Art. 6 RECESSO

Ogni consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consor-

zio; il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Direttivo e diviene automaticamente operativo dopo la decisione dell'Assemblea di cui al terzo comma del presente articolo, salvo che il Consorziato abbia in corso obbligazioni verso il Consorzio e/o verso i terzi, di cui il Consorzio si sia, per quanto gli compete, reso garante.

La cessazione della qualità di consorziato comporta il contestuale venir meno della autorizzazione allo scarico nella rete fognaria terminale di trasferimento gestita dal Consorzio degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue gestiti dal consorziato receduto.

Il rimborso al consorziato receduto dei finanziamenti erogati al Consorzio verrà effettuato con modalità deliberate dall'Assemblea dei consorziati.

Art. 7 ESCLUSIONE

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea nei confronti del consorziato che si sia reso insolvente verso il Consorzio o non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte verso il Consorzio o assunte dal Consorzio in suo nome e per suo conto o per gravi inadempienze alle obbligazioni che derivino dalla legge, o per grave inosservanza delle disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi del Consorzio o arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale al Consorzio o ai consorziati o che non si trovi più in grado

di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

L'esclusione comporta le stesse conseguenze previste per la cessazione delle attività di consorziato quanto al venir meno della autorizzazione allo scarico.

Nella deliberazione di esclusione l'Assemblea determina la data a decorrere dalla quale il rapporto dovrà intendersi cessato ad ogni effetto, regolamentando compiutamente tutte le eventuali pendenze esistenti alla medesima data tra il Consorzio, gli altri consorziati e quello escluso.

L'Assemblea deciderà circa la sussistenza di eventuali danni provocati dal consorziato escluso.

Avverso la decisione di esclusione il consorziato escluso può ricorrere - entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione - attivando il giudizio arbitrale di cui al successivo articolo 17.

In tutti i casi di esclusione la quota del consorziato escluso accrescerà quella degli altri, proporzionalmente alla quota da ciascuno posseduta.

Nei casi di esclusione i membri degli organi designati dal consorziato escluso cesseranno con effetto immediato dalle loro funzioni.

Art. 8 FONDO CONSORTILE - FINANZIAMENTI

Il fondo consortile è di Euro 41.316,56 (quarantunomila trecentosedici virgola cinquantasei), suddiviso tra i consorziati come segue:

- "ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.", una quota di partecipazione di Euro 20.658,28 (ventimilaseicentocinquantotto virgola ventotto), pari al 50% del fondo consortile;

- "VIACQUA S.P.A." una quota di partecipazione di Euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove virgola quattordici), pari al 25% del fondo consortile;

- "MEDIO CHIAMPO S.P.A." una quota di partecipazione di Euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove virgola quattordici), pari al 25% del fondo consortile.

Il fondo consortile potrà essere aumentato una o più volte con delibera dell'Assemblea dei consorziati.

Nel caso in cui l'aumento venga deciso per permettere l'ingresso di nuovi consorziati ai sensi dell'art. 1, l'aumento del fondo consortile potrà essere sottoscritto e versato dai soli consorziati entranti.

Il Consorzio usufruisce dei finanziamenti effettuati dai consorziati col rispetto delle seguenti modalità:

- il Comitato Direttivo delibera la richiesta di finanziamento esponendo i motivi che lo rendono necessario;

- l'Assemblea dei consorziati delibera sulla richiesta formulata dal Comitato Direttivo;

- i versamenti potranno essere effettuati in conto aumento del Fondo Consortile;

- i capitali come mutuati non potranno essere fruttiferi di interesse.

Il Fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea delibera il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Art. 9 ATTIVITA' DEL CONSORZIO

Il Consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2. Potrà avvalersi, per gli aspetti operativi, amministrativi e gestionali, della struttura organizzativa e delle risorse delle consorziate le quali si impegnano a porle a disposizione del Comitato Direttivo a prezzo di costo.

Ciò fermo quanto disposto dall'art. 5 lettera b) in ordine all'attività di autocontrollo da parte dei consorziati.

Qualora, per specifiche attività, risulti impossibile ed inopportuno utilizzare le risorse dei consorziati, il Consorzio si avvarrà di terzi od organizzerà autonomamente strutture adeguate.

Nessuna operazione che comporti l'assunzione di responsabilità verso i terzi potrà essere iniziata dal Consorzio se in precedenza i consorziati interessati all'operazione non abbiano dato idonee garanzie, provvedendo al finanziamento dell'operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativo oppure fornendo adeguata cauzione, oppure in altro modo

idoneo eventualmente stabilito dai regolamenti interni, circa l'adempimento da parte loro delle corrispettive obbligazioni che essi consorziati assumono verso il Consorzio.

Art. 10 INADEMPIENZE

Il Presidente, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali, invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il Comitato Direttivo per deliberare i consequenziali provvedimenti ed eventualmente determinare la misura delle penalità.

La deliberazione del Comitato Direttivo sarà comunicata dal Presidente al Consorziato interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

Il consorziato deve effettuare il versamento delle penalità entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra.

Nei regolamenti interni saranno stabilite le misure minime e massime delle penalità anche in relazione alla gravità e alla diversità delle inadempienze.

Art. 11 ORGANI DEL CONSORZIO

Gli organi del Consorzio sono:

l'Assemblea dei consorziati;

il Comitato Direttivo;

il Presidente, il Vicepresidente.

Art. 12 ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati e tutti essi hanno diritto di voto in proporzione alle quote rappresentate, a condizione che abbiano provveduto a pagare i costi consorziati e le penalità dovute al Consorzio.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i consorziati.

Essa elegge i componenti del Comitato Direttivo, il Presidente e il Vicepresidente, emana le direttive ed i regolamenti per il suo funzionamento e per la sua attività e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, discute ed approva i rendiconti di ogni esercizio, delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla Legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea:

- l'approvazione degli indirizzi strategici;
- l'approvazione dei bilanci di previsione (conto economico e stato patrimoniale) e degli investimenti;
- la determinazione della struttura organizzativa e il dimensionamento dell'organico;
- l'approvazione dei regolamenti interni;
- l'autorizzazione al Comitato Direttivo a compiere atti di gestione comportanti un impegno di spesa superiore ad euro

100.000,00 (centomila/zero centesimi) per singolo atto, fatti

salvi gli impegni di spesa già autorizzati nel bilancio di

previsione dell'esercizio o in altra occasione;

- l'acquisto o la vendita di beni immobili;

- l'assunzione di mutui;

- il rilascio di fidejussioni o altre garanzie, sia reali che personali;

- la transazione di controversie.

Art. 13 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E MAGGIORANZE

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte

all'anno ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne sia

fatta richiesta da uno o più consorziati che rappresentino al-

meno il 25% delle quote del fondo consortile.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, ovve-

ro può essere consegnata a mano e controfirmata per ricevuta

dal destinatario, ovvero può essere comunicata con qualsiasi

altro mezzo idoneo (compresi telefax, posta elettronica o al-

tri mezzi simili) purchè in ogni caso sia garantita la prova

dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve essere effettuata almeno cinque giorni

prima di quello fissato per la riunione.

L'invito deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione

della data e dell'ora stabilita per la prima e seconda convo-

cazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno

fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla prima.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o posta elettronica certificata da spedire il giorno prima di quello della riunione e comunicata con le modalità d'urgenza di cui al punto che precede.

In mancanza delle suddette formalità di convocazione, l'Assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero fondo consortile, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Il Presidente deve consentire la trattazione in Assemblea anche di altri argomenti proposti per iscritto dai consorziati almeno tre giorni prima della riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea per ogni convocazione.

Ogni consorziato può delegare un altro per rappresentarlo in Assemblea, ma nessun consorziato può avere più di una delega.

Ogni consorziato ha diritto a tanti voti quante le quote di appartenenza.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione e per la validità delle sue delibera-

zioni, è necessario che siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti delle quote dei consorziati.

Tuttavia per l'approvazione dei regolamenti e la loro modifica sono richiesti, anche in seconda convocazione, i quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'Assemblea straordinaria.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti che rappresentino almeno i tre quarti delle quote dei consorziati.

Le riunioni dell'Assemblea si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono raccolte in verbali trascritti in apposito libro vidimato ai sensi di legge e sottoscritti dal Presidente e dal segretario e messi a disposizione dei consorziati per visione.

Art. 14 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di deliberazione del Comitato Direttivo per deliberare sulle modifiche dello statuto di Consorzio, sulla nomina e sui poteri di liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge e per statuto.

Può validamente deliberare in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la totalità delle quote dei consorziati e, in seconda convocazione, i tre quarti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti che rappresentino almeno i tre quarti delle quote dei consorziati.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Notaio, trascritto in apposito libro messo a disposizione dei consorziati per visione.

Art. 15 COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da due membri.

Il Comitato Direttivo dura in carica per un periodo massimo di tre anni.

I membri scaduti possono essere rieletti. Si riunisce ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno due membri. I suoi componenti sono convocati a cura del Presidente a mezzo lettera o fax o posta elettronica.

Le riunioni del Comitato Direttivo si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condi-

zioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri per amministrare il Consorzio, tra cui la compilazione del bilancio consuntivo e preventivo, l'irrogazione delle penalità, la determinazione dell'ammontare e delle modalità di versamento del rimborso dei costi consortili, la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, la predisposizione delle modifiche del presente statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria, la predisposizione dei regolamenti interni e la loro sottoposizione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione, la adozione di regole e prescrizioni in caso di urgenza, esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al Presidente o all'Assemblea. La responsabilità dei suoi componenti verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato.

Ai componenti del Comitato Direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea dei consorziati.

Art. 16 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente ed il Vicepresidente sono nominati dall'Assem-

blea ordinaria, durano in carica per un periodo massimo di tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente rappresenta il Consorzio ad ogni effetto, anche in giudizio.

Al Presidente è attribuita la facoltà:

- a) di convocare e presiedere l'Assemblea ed il Comitato Direttivo;
- b) di dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
- c) di vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
- d) di accertare che si operi in conformità degli interessi del Consorzio;
- e) di adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Comitato Direttivo.

Il Presidente può delegare alcune sue funzioni al Vicepresidente o altro componente del Comitato Direttivo. In caso di sua assenza o di grave impedimento che non consente il rilascio di delega, le sue funzioni saranno esercitate dal Vicepresidente.

La firma sociale spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.

Art. 17 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia fra i consorziati e fra costoro ed il Consorzio, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile, comprese quelle relative alla validità

delle deliberazioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei consorziati, nonché le controversie promosse dai componenti del Comitato Direttivo, liquidatori, ovvero nei loro confronti, debbono essere risolte mediante arbitrato amministrativo secondo regolamento della Camera Arbitrale di Vicenza - che le parti dichiarano di conoscere e accettare.

L'organo arbitrale sarà composto da un collegio costituito da tre arbitri nominati secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza. Il collegio arbitrale deciderà la controversia in via rituale e secondo diritto.

Art. 18 BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

L'esercizio consortile si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 20 febbraio il Comitato Direttivo predispone, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che deve discuterlo ed approvarlo entro termini compatibili con le relative disposizioni di legge e comunque entro il 28 o 29 febbraio. Il bilancio consuntivo è redatto nelle forme e nei modi prescritte dalle leggi in materia.

Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio rendicontato non potranno essere in alcun modo ripartiti fra i consorziati ma dovranno essere accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti entro i due anni successivi a quello in cui sono stati ottenuti. Il deposito del bilancio consuntivo

dovrà avvenire rispettando le norme al proposito esistenti.

Entro il 30 novembre di ciascun esercizio il Presidente convoca l'Assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Il Presidente deve sottoporre al preventivo esame degli organi competenti di ciascun consorziato:

- il bilancio e l'utilizzo di eventuali utili;
- gli indirizzi strategici;
- il bilancio di previsione (conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario).

Art. 19 MODIFICHE ALLO STATUTO

Le eventuali modifiche allo statuto consortile, la proroga della durata del Consorzio ed il suo scioglimento prima della scadenza, dovranno essere deliberati dall'Assemblea straordinaria all'unanimità, e saranno iscritte nel Registro delle Imprese di Vicenza a cura del Comitato Direttivo entro venti giorni dal verificarsi delle modificazioni.

Art. 20 SCIoglimento DEL CONSORZIO

In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone le competenze.

In tal caso, i finanziamenti erogati dai consorziati che risultino in essere alla data dell'ultimo bilancio approvato, confluiscono in una riserva indisponibile del patrimonio netto fino al completamento della procedura di liquidazione.

La quota di patrimonio netto relativa a contributi versati

dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti Pubblici e Pubbliche Amministrazioni, che risulti disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività, sarà a disposizione della Regione Veneto. Le eventuali passività saranno sopportate pro-quota da tutti i consorziati.

Art. 21 RINVIO

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile.

F.to: Antonio Mondardo

F.to: Beniamino Itri notaio